



**Tribunale di Pistoia**  
**Sezione civile**

il Giudice, dott. Giuseppe Ciccarelli,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 gennaio 2014, con concessione di termini per deposito di memorie autorizzate,

premesso che, con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c., in cancelleria, in data 5 novembre 2013, la ~~Sig.ra Olimpia Invernizzi Onorato~~ conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno nonché la Questura di Pistoia e di Udine, entrambi in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo, previa dichiarazione di illegittimità, l'annullamento del provvedimento Cat. A 12/12 Imm. Prot. N. 12/2012 b Rev. di revoca della carta di soggiorno UE n. R125469 emesso dalla Questura di Udine, notificato in data 16 ottobre 2013;

premesso, altresì, che, a fondamento della domanda svolta, la ricorrente rappresentava i motivi di illegittimità procedimentale e sostanziale del predetto diniego (meglio descritti nell'atto introduttivo della presente giudizio);

premesso, ulteriormente, che il Ministero dell'Interno, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, contestando la ricostruzione effettuata dalla ricorrente nei propri scritti difensivi;

all'udienza del 30 gennaio 2014, le parti discutevano la causa e, all'esito della discussione, il giudice riservava la decisione, con concessione di termini per deposito di memoria integrativa;

considerato che la domanda proposta dalla ~~\_\_\_\_\_~~ risulta fondata, in quanto:

- come ricordato dalla sentenza della Corte di cassazione civile, sez. VI, n. 12745 del 23 maggio 2013, sul regime giuridico del permesso di soggiorno per motivi familiari

A

richiesto dal cittadino straniero coniuge del cittadino italiano, interferiscono sia il T.U. n. 286 del 1998 (art. 19, comma 2, lett. C e art. 30, comma 1 bis) sia il D.Lgs. n. 30 del 2007 con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (art. 2, 12, comma 2);

- il permesso di soggiorno per motivi familiari o per coesione familiare rientra nelle misure volte a riconoscere, in via generale, il diritto all'unità familiare, coperto da garanzia costituzionale interna (art. 29 Cost.); Europea (artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e costituzionale-convenzionale (artt. 8 e 12 CEDU). Si tratta, dunque, di un diritto che, pur non in forma incondizionata, è riconosciuto ai cittadini stranieri in qualità di diritto della persona, come espressamente riconosciuto dal T.U. n. 286 del 1998 nel Titolo 4 (artt. 28-33);
- gli strumenti individuati dal legislatore del T.U. sono: il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare (art. 29) ed il permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30) oltre che il richiamato divieto di espulsione formulato all'art. 19, comma 2, lett. c) del medesimo T.U;
- dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 23 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 2, sopradescritti, deriva la diretta ricomprensione, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, dell'esercizio del diritto all'unità familiare, nelle forme ed alle condizioni previste da tale legge, da parte dei familiari stranieri non appartenenti all'Unione Europea, di cittadini italiani;
- l'applicabilità alla fattispecie dedotta nel presente giudizio della disciplina normativa contenuta nel D.Lgs. n. 30 del 2007, esclude, tra i criteri di riconoscimento iniziale e conservazione dei titoli di soggiorno previsti da tale normativa, nell'ipotesi del coniuge del cittadino italiano o UE, la convivenza effettiva, dando rilievo predominante alla durata complessiva del matrimonio e alla condizione che il titolare del diritto al soggiorno non costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- nel caso di specie la presenza di un matrimonio fraudolento è esclusa dalla documentazione versata in atti, la quale testimonia un rapporto effettivo (la circostanza non è oggetto di contestazione);
- quanto alla durata del matrimonio, gli elementi in fatto del caso di specie, rappresentati dalla presenza di un titolo di legittimazione a permanere in Italia da parte della ricorrente anteriore al matrimonio nonché da elementi di prova sulle ragioni della cessazione del rapporto coniugale (episodi di violenza e altre condotte

A

contrarie alla solidarietà familiare) portano a ritenere che la presunzione della durata triennale del matrimonio, necessaria per ritenere quest'ultimo effettivo e non fraudolento, debba poter essere vinta, nel caso di termine inferiore, in presenza di una prova liberatoria contraria (accertata con metodo serio e rigoroso), come nel caso di specie; d'altra parte l'interpretazione rigorosa contraria della norma (che, peraltro, a stretto rigore, richiama il procedimento divorzile e non la separazione personale), rappresenterebbe, infatti, un inammissibile vincolo costrittivo alla permanenze di una unione ritenuta ormai intollerabile, contrario, dunque, ai principi di autodeterminazione e libertà della persona;

- quanto, infine, al pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica costituito dalla ricorrente tale motivo non è stato posto alla base del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. In ogni caso, manca qualsivoglia preesistente decisione giudiziale, posto che, al momento, la ricorrente non ha riportato alcuna condanna né è stata applicata, nei suoi confronti, alcuna misura cautelare;

ritenuto, dunque, che, in virtù delle considerazioni sopra riferite, debba essere dichiarato illegittimo il provvedimento Cat. A 12/12 Imm. Prot. N. 12/2012 b Rev. di revoca della carta di soggiorno UE per familiare di cittadino dell'Unione n. R125469 emesso dalla Questura di Udine, notificato in data 16 ottobre 2013 e, di conseguenza, debba esserne ordinato il rilascio alla Questura di Pistoia;

rilevato che sussistono ragioni – da ravvisarsi nella particolarità delle questioni trattate – che giustificano l'integrale compensazione delle spese;

**p.q.m.**

- visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la illegittimità del provvedimento Cat. A 12/12 Imm. Prot. N. 12/2012 b Rev. di revoca della carta di soggiorno UE per familiare di cittadino dell'Unione, n. R125469 emesso dalla Questura di Udine, notificato in data 16 ottobre 2013 alla Sig.ra ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~, nata in Nigeria in data ~~\_\_\_\_\_~~ e, conseguentemente, ne ordina il rilascio alla Questura di Pistoia.
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente procedura.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Pistoia, 15 gennaio 2014



Il Giudice  
(dot. Giuseppe Ciccarelli)

17 FEB. 2014  
Asserato in Cancelleria  
IL FUNZIONARIO  
Paola ANGELINI